



## MODULO N. 7A

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento dell'IVASS n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché dove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni circolari intestati alla Compagnia o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*) muniti della clausola di non trasferibilità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario e postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario Generali Italia S.p.A. o l'intermediario su conto corrente bancario o postale dedicato(\*);
  3. denaro contante nel limite dell'importo di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per annualità assicurativa con riferimento ai premi relativi alle polizze dei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  4. denaro contante nel limite dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna rata di premio con riferimento ai contratti dell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato);

Per le polizze di tutti i rami Vita e di tutti i rami Danni è comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*).

<sup>1</sup> (\*) Si tratta del conto separato previsto dall'art. 54 del Codice delle Assicurazioni e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.